

N° SENT

N° RGAC

N° CRON

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Terza Sezione Civile, in persona del dott. Guglielmo Garri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n°46471, Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2009, trattenuta in decisione all'udienza del 14 gennaio 2014 e vertente

TRA

██████████ LEASING S.p.a. (già ██████████ S.p.a.), in persona del procuratore speciale in virtù di procura notarile in atti, elettivamente domiciliata a Roma, Via ██████████ presso lo studio dell'avv.to Gaetano Caprino, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura generale alle liti rilasciata per atto Notaio in Milano, dott. Alfonso Ajello, in data 8 febbraio 2006, Repertorio n. ██████████ Raccolta n. ██████████ registrato in data 14 febbraio 2006 in atti,

ATTORE

E

D ██████████ M ██████████ elettivamente domiciliato a Roma, Via ██████████ ██████████ presso lo studio dell'avv.to Silenzi Gianluca, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta,

S ██████████ C ██████████ in qualità di Trustee del TRUST denominato '██████████', contumace

CONVENUTI

OGGETTO: azione revocatoria.



CONCLUSIONI:

per la parte attrice (atto di citazione): "Piaccia all'III.mo Tribunale adito, disattesa ogni altra contraria istanza eccezione e deduzione:

- revocare l'atto pubblico del 07 dicembre 2005 rep. n. [REDACTED] Raccolta n. [REDACTED] a rogito notaio Dottor Enzo Becchetti di Latina, registrato a Latina in data 14.12.05 al n. 5659, trascritto in data 14.12.05 al n. di formalità 14153 presso la CC.II. di Lucca e trascritto in data 14.12.05 al n. di formalità 9236 presso la CC.II. di Tempio Pausania, con il quale il sig. D. [REDACTED] M. [REDACTED] (codice fiscale [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]), nato a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente alla via [REDACTED] ha istituito in "TRUST" i seguenti beni immobili di proprietà del medesimo:

1) piena proprietà del locale commerciale sito al piano terra di un vecchio fabbricato a schiera con altri, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] del valore di Euro 56.000,00 (cinquantaseimila virgola zero zero), libero da pesi, vincoli, ipoteche e comunque formalità pregiudizievoli, ed eccezione di vincolo trascritto il 3 settembre 1991 al n. [REDACTED] di formalità a favore del Ministero per i beni Culturali e Ambientali;

2) appartamento sito nel Comune di [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] del valore di Euro 73.000,00 (settantatremila virgola zero zero) libero da pesi,



vincoli, ipoteche o comunque formalità pregiudizievoli, ad eccezione di:
ipoteca iscritta a [REDACTED] al n. [REDACTED] di formalità in data 25 giugno
1994 a favore dell'Istituto bancario San Paolo di Torino;

e per l'effetto,

- dichiararlo inefficace nei confronti della [REDACTED] LEASING S.P.A.
(già [REDACTED] S.P.A.), odierna attrice, con ogni conseguenza di legge.

Con espressa riserva di deduzioni istruttorie nei termini di legge alla luce
delle eccezioni difensive di controparte. Con vittoria delle spese di lite.”;

**per la parte convenuta D [REDACTED] M [REDACTED] (comparsa di costituzione
e risposta):** “Voglia l’Ecc.mo Giudice adito, ogni deduzione, eccezione ed
istanza contraria disattesa: in via principale rigettare perché infondata,
inammissibile, ovvero improcedibile, la domanda attorea di revocazione
dell’atto istitutivo del trust in parola, posto in essere dal sig. D [REDACTED]

M [REDACTED] in data 7 dicembre 2005 con rogito per atto Notaio Becchetti [REDACTED]
[REDACTED]. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del
giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da liquidare al
procuratore antistatario”;

per il Trust [REDACTED] in persona del Trustee: contumace.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la [REDACTED] Leasing S.p.a.
conveniva in giudizio il signor D [REDACTED] M [REDACTED] e il Trust denominato
[REDACTED] in persona del Trustee per sentir dichiarare l’inefficacia ex
articolo 2901 c.c., dell’atto di pubblico notarile del 7 dicembre 2005 con il
quale il signor D [REDACTED] M [REDACTED] aveva istituito in Trust i beni immobili
meglio specificati nelle conclusioni in epigrafe, atto di disposizione
effettuato con modalità tali da pregiudicare le ragioni creditorie
dell’odierna società attrice.

Ai fini dell’accoglimento della domanda la [REDACTED] Leasing S.p.a.
esponeva di aver stipulato in data 6 giugno 2002 con la società [REDACTED]



██████████ S.r.l. un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un impianto di climatizzazione per un corrispettivo globale di euro 372.845,16 oltre iva, con pagamento di n°18 canoni invariabili posticipati di euro 20.713,62 oltre iva e spese da corrispondere a mezzo effetti cambiari, con periodicità trimestrale successivamente alla prima rata da pagare, invece, a sei mesi dal collaudo. In data 25 giugno 2002 la società fornitrice consegnava l'impianto che veniva, altresì, sottoposto a collaudo.

A fronte dell'inadempimento della società utilizzatrice nel pagamento di alcuni dei predetti canoni, la ██████████ Leasing S.p.a. otteneva dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo di pagamento n. 22112/06 per la complessiva somma di euro 139.298,47 oltre accessori.

La odierna attrice specificava che tre cambiali rilasciate dalla società ██████████ S.r.l. e protestate rispettivamente in data 29 dicembre 2005, 29 marzo 2006 e 28 giugno 2006 risultavano avallate da alcuni soggetti, tra cui il D ██████████ al quale veniva notificato atto di precetto al fine di poter ottenere il recupero delle somme portate dagli effetti cambiari medesimi pari a complessivi euro 63.520,82.

Successivamente al precetto anzidetto, la ██████████ veniva a conoscenza della istituzione da parte del D ██████████ in Trust dei beni immobili meglio specificati nelle conclusioni con atto in data 7 dicembre 2005 con il quale il convenuto aveva vincolato i predetti beni al proprio mantenimento e alla propria assistenza.

Ciò posto, la società ██████████ Leasing S.p.a. agiva per la revoca del menzionato atto istitutivo di Trust denominato ██████████ ai sensi degli articoli 2901 c.c..

Si costituiva il signor D ██████████ M ██████████ il quale contestava la fondatezza della domanda attorea in considerazione della circostanza che i beni costituiti nel Trust non esaurivano le risorse riconducibili al convenuto il quale sarebbe risultato comproprietario per un terzo di un ulteriore bene



immobile e avrebbe goduto di una buona posizione reddituale: l'attrice, pertanto, a dire della difesa del convenuto "ben potrebbe percorrere vie diverse per il recupero del proprio credito". Inoltre, l'atto istitutivo del Trust non avrebbe comportato un pregiudizio nei termini richiesti dall'articolo 2901 c.c. in considerazione della circostanza che i beni allo spirare del Trust medesimo tornerebbero nella piena e libera disponibilità del disponente, beneficiario del Trust, cioè del D [REDACTED]

Nessuno si costituiva per il Trust sebbene ritualmente citato nella persona del Trustee, signor S [REDACTED]

Successivamente allo scambio delle memorie ex articolo 183 c.p.c., all'udienza del 13 aprile 2010 il giudice istruttore, originariamente assegnatario della causa (Dott.ssa T [REDACTED]), rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 novembre 2011, rinviata d'ufficio al 14 novembre 2011.

Dopo un rinvio da parte di giudice in sostituzione temporanea la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19 dicembre 2011 con assegnazione dei termini di legge da parte del nuovo giudice assegnatario (Dott. V [REDACTED]).

Con istanza congiunta depositata in data 17 febbraio 2012, entrambe le parti costituite chiedevano la remissione della causa sul ruolo, al fine di consentire alle parti medesime di verificare il buon esito delle trattative e procedere all'eventuale abbandono della causa ex articolo 309 c.p.c..

Il Presidente della sezione Dottoressa Raganelli rimetteva la causa sul ruolo assegnandola a sé stessa fissando l'udienza del 27 marzo 2012. Dopo quattro rinvii all'udienza del 1 ottobre 2013 il Presidente facente funzioni, dottor Cardinali, atteso l'impedimento della dottoressa Raganelli disponeva l'assegnazione della causa al giudice Garri.

Il Giudice Garri, in sostituzione definitiva del Giudice Raganelli, tratteneva la causa in decisione sulle precisazioni di cui all'epigrafe con assegnazione



dei termini di legge per conclusionali e repliche all'udienza del 14 gennaio 2014.

Successivamente alla predetta udienza, la difesa del signor D [REDACTED] chiedeva la rimessione sul ruolo in considerazione della circostanza che era stato sostituito il Trustee e quindi andava integrato il contraddittorio nei confronti del nuovo soggetto gestore del Trust.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del Trust nella persona del Trustee, signor S [REDACTED] C [REDACTED] il quale non si è costituito nel presente giudizio, sebbene ritualmente citato.

Inoltre, va respinta la istanza di rimessione sul ruolo della causa formulata dal convenuto D [REDACTED] in considerazione della sostituzione del Trustee successivamente alla udienza di precisazione delle conclusioni, atteso che il contraddittorio è regolarmente instaurato nei confronti del Trust, quale soggetto giuridico, con la notifica della citazione nei confronti del Trustee nominato in sede di atto istitutivo: i mutamenti successivi non onerano parte attrice ad integrare il contraddittorio in quanto la segnalata sostituzione non comporta un mutamento soggettivo del soggetto vocato in giudizio che è costituito dal Trust nella persona del suo Trustee pro tempore.

Ciò premesso, la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento e la conseguente declaratoria di inefficacia nei confronti della [REDACTED] Leasing S.p.a. dell'atto pubblico del 07 dicembre 2005 rep. n. [REDACTED] [REDACTED] a rogito notaio Dottor Enzo Becchetti di Latina, registrato a Latina in data 14.12.05 al n. [REDACTED] trascritto in data 14.12.05 al n. di formalità [REDACTED] presso la CC.II. di [REDACTED] e trascritto in data 14.12.05 al n. di formalità [REDACTED] presso la CC.II. di [REDACTED] con il quale il sig. D [REDACTED] M [REDACTED] ha istituito in "TRUST" i beni immobili di sua proprietà come meglio descritti nelle conclusioni.



In ordine alla eccezione di improcedibilità della azione revocatoria per inapplicabilità al Trust di cui è causa della legge italiana, ritiene il giudicante che vada affermata la applicabilità della legge italiana e, in particolare, delle norme in materia di azione revocatoria ex articoli 2901 e segg. c.c..

Orbene, la previsione stabilita nell'atto istitutivo del Trust di cui è causa della applicazione allo stesso della legge dello Stato del Jersey non è di ostacolo alla ammissibilità della azione revocatoria spiccata dalla società attrice.

Come è noto, la ratifica da parte dell'Italia della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, entrata in vigore il 1° gennaio 1992 avvenuta con la legge 16 ottobre 1989, n. 364 non ha posto limiti all'introduzione dello schema dei trusts nel nostro ordinamento, ma all'articolo 15 ha fatto salve le regole di diritto interno ritenute di applicazione necessaria. Tra tali regole rientra la riserva contenuta nell'articolo 15 lettera e), relativa alla protezione dei creditori in casi di insolvibilità, per cui un trust istituito in violazione di norme inderogabili come quelle a tutela dei terzi creditori, pur non essendo necessariamente nullo, non può che essere soggetto alla normativa inderogabile del foro interno, ossia alle disposizioni in materia di azione revocatoria ordinaria come disciplinata dagli articoli 2901 e segg. c.c.. In altri termini, il riconoscimento degli effetti interni del trust non consente di derogare alle norme e ai principi di ordine pubblico di diritto interno poste a tutela dei creditori in caso di insolvenza.

Ciò posto, la domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta.

Come è noto, il Trust è un istituto tipico del sistema giuridico anglosassone di common law in base al quale il soggetto che costituisce il Trust- settlor of the trust- decide che alcuni beni vengano amministrati da uno o più soggetti terzi- trustee- nell'interesse di uno o più soggetti- beneficiary-.



Attraverso questo istituto la disposizione e gestione dei beni è trasferita dal settlor, ossia l'originario proprietario dei beni oggetto del Trust, ad un soggetto fiduciario, il trustee, che pur avendo le facoltà tipiche della condizione di proprietario, è vincolato da un rapporto di fiducia che gli impone di amministrare i beni con diligenza a beneficio di un altro soggetto, il beneficiary.

I beni disposti in Trust, uscendo dalla massa patrimoniale del disponente, non possono essere soggetti alle pretese dei suoi creditori personali.

Il trustee ha poteri di amministrazione e disposizione sui beni tanto che può venderli e locarli anche senza l'autorizzazione del settlor, ma non entrano a far parte del suo patrimonio e le sue prerogative sono, comunque, limitate all'atto di costituzione del Trust stesso.

Il beneficiary non ha alcun diritto sui beni oggetto di Trust, ma solo un interesse che gli viene garantito ed il potere di pretendere l'esecuzione delle obbligazioni da parte del trustee.

Ciò premesso in termini generali, occorre, in primo luogo, esaminare l'atto istitutivo del Trust denominato [REDACTED] oggetto di revocatoria al fine valutare la ammissibilità della domanda revocatoria e la sua fondatezza nel merito.

Orbene, un primo problema riguarda l'individuazione dell'atto pregiudizievole oggetto dell'impugnazione con l'azione revocatoria. Per d'uopo precisare, preliminarmente, che l'atto revocabile ai sensi dell'articolo 2901 c.c. è l'atto con cui il disponente (settlor) istituisce il singolo trust e mai un eventuale atto del fiduciario (trustee) poiché, essendo i beni entrati nel patrimonio di quest'ultimo già segregati, non si può immaginare, neppure in astratto, un eventuale atto di disposizione lesivo della garanzia patrimoniale del creditore.

In ordine, peraltro, alla precisa identificazione, con riferimento al singolo trust, dell'atto dispositivo pregiudizievole della garanzia generica del



creditore del disponente (settlor) con cui vengono trasferiti i beni al fiduciario (trustee), occorre evidenziare che, in via astratta, oggetto dell'azione revocatoria non può essere l'atto istitutivo del trust che può non avere effetti dispositivi, ma il conseguente atto di disposizione con il quale i beni vengono trasferiti al trustee o posti sotto il controllo dello stesso oppure segregati nel patrimonio del disponente. Tale distinzione ha rilievo nel nostro sistema di civil law in quanto la common law, applicabile al Trust, non fa rientrare nell'ambito del contratto in esame il trasferimento della proprietà dei beni, richiedendo, quindi, un apposito ulteriore atto fra le parti.

Ciò posto, in termini generali, ritiene il giudicante che parte attrice ha correttamente impugnato in sede di revocatoria l'atto istitutivo del Trust '██████████'. Infatti, con l'atto istitutivo effettuato con rogito notarile in data 7 dicembre 2005 il D. ██████████ in qualità di disponente ha trasferito i beni immobili di sua proprietà al Trust nella persona del fiduciario signor S. ██████████ con indicazione del beneficiario nella stessa persona del disponente per la durata della sua vita con espressa previsione che, in caso di suo decesso, i beni ivi indicati siano trasmessi ai suoi eredi. In buona sostanza, con l'atto si è provveduto alla istituzione del Trust, nonché al trasferimento al medesimo dei beni immobili. Orbene, l'atto di disposizione patrimoniale può essere individuato senza alcun dubbio nel predetto rogito notarile che, avendo come beneficiario il disponente, è da considerarsi atto a titolo gratuito.

Pertanto, l'indicazione quale beneficiary del settlor stesso comporta che il Trust di cui è causa ha comportato l'effetto di segregazione dei beni in un soggetto diverso, ma, nello stesso tempo, che la sostanziale titolarità dei beni è rimasta in capo al disponente medesimo, per cui la funzione del negozio è consistita unicamente nella creazione di un patrimonio separato non aggredibile dai creditori del settlor medesimo.



Ciò posto, sembra opportuno rammentare, ai fini della decisione della presente causa, che per giurisprudenza costante le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nel pericolo di danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo e eventualmente in capo al terzo della consapevolezza che con l'atto di disposizione venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (cfr Cass. 16.12.2005 n. 27718).

Come è noto l'istituto dell'azione revocatoria ordinaria, disciplinato dall'art. 2901 c.c., è volto a tutelare il creditore con finalità tipicamente conservative, consentendo al creditore di restaurare la consistenza della massa patrimoniale sulla quale poter procedere esecutivamente, a fronte di alienazioni pregiudizievoli e/o atti dispositivoi che possano rendere in qualche modo più difficoltosa l'aggressione patrimoniale del debitore.

□ L'azione non ha alcuna finalità ed effetti restitutori, in quanto l'atto dispositivo revocato conserva, comunque, la sua efficacia traslativa, avendo la revoca quale unico effetto quello di consentire al creditore di poter aggredire il bene esecutivamente nei limiti e nella misura delle proprie ragioni creditorie.

Presupposti per il legittimo esercizio dell'azione revocatoria sono, si ripete, oltre ovviamente l'esistenza di un valido rapporto di credito anche sottoposto a condizione o a termine, la circostanza che il debitore sia consapevole del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito l'atto sia dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento, nonché che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo sia consapevole anch'egli del pregiudizio arrecato al creditore e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, sia partecipe alla dolosa preordinazione anzidetta.



Proprio in tema di ammissibilità dell'azione revocatoria in materia di Trust la giurisprudenza di legittimità (sent. Cass. Civ. 17/01/2007 n. 966) ha puntualizzato che l'interesse del creditore a promuovere l'azione revocatoria va valutato ex ante e viene in evidenza ogni qual volta si tratti di far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile ed incerta l'esazione del suo credito: ne deriva che, per l'integrazione del profilo oggettivo del cd. eventus damni dell'azione revocatoria ordinaria, non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, palesandosi piuttosto sufficiente che la disposizione patrimoniale abbia generato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il rischio dell'insufficienza del patrimonio di riferimento a garantire il credito del revocante.

Pure allorchè la diminuzione della garanzia generica sia congegnata e messa in opera attraverso il Trust, si giustifica alla luce delle considerazioni della Cassazione, il radicamento in capo ai creditori del disponente del mezzo di tutela dell'azione revocatoria ordinaria. D'altronde l'istituzione di un Trust interpone evidenti limiti all'esecuzione forzata avuto riguardo ai beni che lo compongono, distaccandoli dal patrimonio del debitore disponente.

Anche la più recente giurisprudenza di merito si è progressivamente orientata nel senso della applicabilità dell'art.2901 cod.civ. ad ogni azione che vada a costituire una sorta di anomala compartimentazione o segregazione del patrimonio di un soggetto, tanto da essere considerata abusiva e pertanto, necessariamente, soggetta ad azione revocatoria.

In particolare, il Tribunale di Torino ha ritenuto fondata l'azione revocatoria degli atti di conferimento di beni in tre diversi Trust posti in essere dai disponenti debitori, in considerazione della circostanza dell'istituzione del Trust proprio all'indomani della notifica di un lodo



arbitrale che condannava i disponenti anzidetti a pagare ingenti somme di denaro agli attori e non risultando provata l'esistenza di un considerevole patrimonio residuo in capo ai debitori idoneo a colmare le ragioni creditorie (Trib. Torino 15/06/2009).

Anche il Tribunale di Cassino (Trib. Cassino 8/01/2009) ha ritenuto fondata un'azione revocatoria ordinaria, privando di effetti l'atto di disposizione patrimoniale di beni immobili compiuto in favore di un Trust istituito per soddisfare le esigenze della famiglia, reputando di poter presumere l'intento fraudolento ai danni dei creditori avuto riguardo alla consapevolezza, in capo al guardiano del trust, al trustee e beneficiary e disponenti del Trust, atteso lo stretto rapporto familiare tra di essi intercorrente, del pregiudizio arrecato ai creditori.

Il medesimo Tribunale ha chiarito l'accoglibilità dell'azione ex art. 2901 cod.civ. dell'atto di disposizione patrimoniale di un bene immobile compiuto in favore di un Trust, istituito per soddisfare le esigenze della famiglia del disponente, nel caso in cui l'intento fraudolento ai danni dei creditori possa presumersi in ragione della consapevolezza in capo al disponente ed al trustee, dato l'intimo rapporto familiare tra di essi intercorrente, del pregiudizio arrecato ai creditori, nonché in virtù del fatto che il disponente sia anche il beneficiario del reddito del Trust ed abbia mantenuto per sé il diritto di abitazione nell'immobile stesso, conservando altresì in capo alla famiglia il controllo del patrimonio vincolato.

Ciò premesso, ritiene il giudicante che ricorrano, nel caso di specie, tutte le condizioni sopraccennate ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c..

Preliminarmente, non si può non rilevare che il credito di cui è titolare la [REDACTED] Leasing S.p.a. nei confronti del D [REDACTED] è consacrato nell'avvallo dei titoli cambiari, in virtù del quale la società attrice ha facoltà



di agire esecutivamente nei confronti dell'avallante, senza necessità di ottenere un titolo esecutivo di natura giudiziale.

Inoltre, l'avallo è stato prestato nel 2002 dal D. [REDACTED] quindi, anteriormente all'atto dispositivo del 2005.

L'atto dispositivo del Trust ha comportato, come detto, il trasferimento di due beni immobili dal disponente al Trustee a titolo gratuito, atteso che il beneficiario dell'atto è sempre il D. [REDACTED] con il solo effetto di segregare e separare gli stessi dal patrimonio del disponente medesimo.

Pertanto, attesa la sussistenza del presupposto della esistenza delle ragioni creditorie della società attrice, riguardo al presupposto dell'eventus damni, ritiene il Tribunale che l'atto di istituzione del Trust [REDACTED] di cui è causa ha creato un evidente pregiudizio alle ragioni creditorie, inteso come lesione della garanzia patrimoniale della odierna società attrice.

Infatti, l'eventus damni è da ravvisare nella diminuzione quantitativa del patrimonio del debitore disponente, conseguente alla dismissione della proprietà dei beni di cui è causa e nella variazione qualitativa di tale patrimonio, atteso che la proprietà degli anzidetti beni immobili non è stata evidentemente sostituita con danaro ricavato dalla cessione.

Peraltro, come è noto, attesa la sua natura di bene fungibile facilmente distraibile ed occultabile del danaro, la sua eventuale corresponsione non avrebbe comportato, come è noto, alcuna esimente in relazione alla fondatezza della domanda. Ciò vale, altresì, a ritenere prive di fondamento le deduzioni del convenuto il quale ha eccepito di essere percettore di redditi elevati, nonché proprietario di una quota per un terzo di un ulteriore bene immobile: tali circostanze, viceversa, corroborano ulteriormente la sussistenza del presupposto del pericolo di danno richiesto dal legislatore ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria.

E' evidente, pertanto, la lesione della garanzia patrimoniale del creditore a seguito del compimento dell'atto di cui è causa, stante la consistente



diminuzione di garanzia a lui spettante, rendendo, quindi, notevolmente più difficile la soddisfazione del proprio credito.

In ordine al presupposto della consapevolezza del pregiudizio agli interessi del creditore da parte del debitore, trattandosi di atto a titolo gratuito, è sufficiente la prova della consapevolezza del medesimo di arrecare pregiudizio ai creditori (Cass. 17 gennaio 1984 n. 402), comportando il medesimo la lesione della garanzia patrimoniale generica degli stessi.

In particolare, attesa la gratuità dell'atto di disposizione successivo al credito vantato dalla [REDACTED] Leasing, non si può non rilevare che le modalità della cessione di cui è causa non possono non far ritenere che il settlor fosse ben consapevole del danno arrecato alle ragioni della creditrice. D'altra parte, la circostanza che le persone del disponente e del beneficiario coincidano nella stessa persona la quale ha vincolato i beni al controllo suo e della sua famiglia non può che far ritenere la piena consapevolezza da parte del D [REDACTED] degli effetti pregiudizievoli del Trust a danno dei creditori, atteso che l'unico effetto dell'atto istitutivo è costituito dalla segregazione dei beni e dalla loro non agredibilità.

La sussistenza dell'elemento psicologico si evince, altresì, dalla circostanza che il D [REDACTED] ha provveduto a porre in essere il Trust con effetti segregativi successivamente all'ottenimento da parte di [REDACTED] del decreto ingiuntivo nei confronti della società utilizzatrice dell'impianto dato in leasing di cui era socio avvallante e, pertanto, nella piena consapevolezza che, nel caso di mancata esecuzione del provvedimento monitorio da parte del debitore principale, il creditore si sarebbe inevitabilmente rivolto ai fideiussori, tra cui l'odierno convenuto, ai fini del soddisfacimento della pretesa creditoria.

Inoltre, ulteriore profilo è costituito dalla quasi coincidenza temporale fra l'atto istitutivo del Trust e il protesto della cambiali oggetto di avallo da parte del D [REDACTED]



Conclusivamente, la domanda attorea va accolta e va, pertanto, dichiarata l'inefficacia dell'atto istitutivo del Trust denominato '██████████' effettuato in frode al creditore.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

1. Dichiarare l'inefficacia nei confronti della ██████████ Leasing S.p.a. dell'atto pubblico del 07 dicembre 2005 rep. n. ██████████ Raccolta n. ██████████ a rogito notaio Dottor Enzo Becchetti di Latina, registrato a Latina in data 14.12.05 al n. ██████████ trascritto in data 14.12.05 al n. di formalità ██████████ presso la CC.II. di ██████████ e trascritto in data 14.12.05 al n. di formalità ██████████ presso la CC.II. di ██████████
2. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in complessivi euro 8.370,00 di cui euro 8.030,00 per compensi professionali ed euro 340,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.

Così deciso a Roma, 19/06/14

il Giudice
Guglielmo Garri

